COPERTURA ASSICURATIVA

RISCHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI – SICUREZZA DI DIPENDENTI DI AZIENDE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA RESPONSABILITA' CIVILE E AMMINISTRATIVA

SCHEMA DI POLIZZA

N.B.: E' fatto obbligo al soggetto che presenta offerta per il Lotto 2 di esplicitare come richiesto i costi assicurativi come da allegata scheda di copertura e come da scheda di offerta. La mancata o incompleta o parziale presentazione di offerta per la presente copertura comporterà l'esclusione del concorrente presentatore dell'offerta per l'intero lotto.

Fermi i massimali assicurati, le definizioni e le condizioni tutte previste nel contratto "copertura assicurativa della responsabilità rischi professionali progettazione – direzione lavori – sicurezza di dipendenti di aziende a partecipazione pubblica", polizza n....., che si intendono qui integralmente riportate e trascritte

Con riferimento alla presente copertura assicurativa si intende per

il personale di Etra S.p.A. che abbia sottoscritto per adesione la presente garanzia assicurativa

CONTRAENTE i singoli assicurati

La Società si impegna ad emettere una Certificato di Assicurazione per ogni singola copertura assicurativa.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 Responsabilita' civile - colpa grave

Ad integrale deroga di quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 11 del contratto di riferimento—"Persone non considerate terze – Esclusioni" -, si conviene che la garanzia prestata a favore degli Assicurati che abbiano aderito alla presente sezione sarà operante anche per i danni e le perdite patrimoniali di cui l'Assicurato stesso debba rispondere civilmente ai sensi di legge, per averle involontariamente causate con colpa grave (compresi i fatti dolosi e/o colposi delle persone di cui essi debbano rispondere per legge).

Art. 2 Responsabilita' amministrativa

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali e/o danni materiali cagionati alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di atti, fatti, azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, dei Danni Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.

Art. 3: Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e nella fattispecie S.A.I.T. Srl e Sintesi Srl, ai sensi art.1891 C.C..

Ricorrendo la fattispecie di cui al presente articolo, la Contraente assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato. In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 4: Gestione delle vertenze e spese legali

Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze di cui alla presente copertura tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando direttamente, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Societa' fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Societa' e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Fermo quanto sopra, la Societa' non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.

L'adesione alla presente copertura comporta la rinuncia da parte della società alla ripetizione delle spese legali sostenute in caso di condanna per colpa grave.

Art. 5 | Adesione alla garanzia

- Per aderire alla presente copertura assicurativa, l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il modulo di adesione, inviarlo alla Società a mezzo fax o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio;
- 2. La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:
- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto (......) per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e <u>per</u> l'intera durata contrattuale;

Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà

calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli assicurati di cui alla lettera b), la garanzia è inoltre operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente appendice e riferita a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la copertura dell'appendice stessa.

Se l'assicurato non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della polizza e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all'estensione colpa grave ed il relativo premio verrà corrisposto *pro rata temporis* per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Art. 6 Calcolo del premio

La presente estensione è stipulata in libertà di adesione individuale, con un premio che rimarrà interamente a carico del singolo aderente.

Il premio annuo relativo a questa Sezione, è determinato dall'applicazione dei seguenti premi lordi pro-capite che, come qui di seguito indicato, vengono diversificati a seconda della qualifica ricoperta dal singolo Assicurato:

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

| Tecnici/soggetti assicurati | Premio imponi pro capite | bile |
|---|-----------------------------|------|
| Tecnici progettisti | 1 | |
| Tecnici direzione lavori | 7 | |
| Tecnici collaudatori | 1 | |
| Responsabili di procedimento | 3 | |
| Tecnici coordinatori progettazione/esecuzione | 2 | |
| | | |
| Totale premio imponibile | euro | ••• |
| Imposte | euro | |
| Totale premio lordo annuo | euro | ••• |